



Cod. L1/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0002183
Data: 21/05/2015

Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Direzione Generale per la tutela
del Consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 ROMA

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Segnalazione in materia di tutela del consumatore, di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratica commerciale scorretta - Istanza ex D.Lgs 206/2005 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. (Provvedimento A.G.C.M. 1 aprile 2015 n. 25411, in GURI n. 94 del 23.4.2015)

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con sede in Roma, Via S. Maria dell'Anima 10 (C.F. 80115850580, tel. 06.6889901, fax. 06.6879520, email direzione.cnappc@archiworld.it) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. Leopoldo Freyrie, a seguito delle molteplici segnalazioni e richieste pervenute da Ordini provinciali e da architetti, ritiene denunciare a codesta Autorità la pratica commerciale posta in essere dalla società COCONTEST S.r.l., e diffusa attraverso il sito Internet <https://www.cocontest.com/>, relativa ad offerte di prestazioni professionali, tali da diffondere informazioni ingannevoli, tese a screditare la categoria professionale degli architetti e tese a costituire una circostanza rilevante nella formazione della volontà negoziale dei consumatori.

* * *

I - LA PARTE

La società COCONTEST S.R.L. con sede legale in Roma, Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. RM-1378753 (CF e P.IVA 01483960553, PEC cocontest@pec.net) ha realizzato il sito internet <https://www.cocontest.com/>, attraverso cui ciascun utente può introdurre un "concorso" denominato "contest", pagando un importo denominato "premio", per chiedere ad Architetti di presentare idee progettuali (project ideas) sulla base di un insieme di richieste e quesiti (art. 7.1. dei termini e condizioni contrattuali, disponibili all'indirizzo <https://www.cocontest.com/#!/terms>).

Il sito è volto a promuovere attività professionale di progettazione, basando le convinzioni del consumatore sul risparmio, fornendo in realtà solo idee di progetti, senza mai verificare in concreto la qualifica professionale degli "Architetti" e senza verificare se in concreto



vengano fornite soluzioni architettoniche fattibili.

Attraverso il sito, vengono inoltre compiuti giudizi pregiudizievoli e fuorvianti sulla professione dell'architetto, presentata come un elefantico processo inadeguato a rispondere alle esigenze del cliente.

In nessun caso è verificabile se la prestazione professionale sia promossa da soggetti iscritti all'Albo provinciale, che invece sul sito internet di Cocontest sono qualificati con il titolo di "Architetto".

* * *

II – DESCRIZIONE DELLA PRATICA COMMERCIALE

1. Il Sito internet <https://www.cocontest.com/> presenta sezioni differenti per proposte relative a interni, uffici/negozi, intrattenimento e esterni, presenti ai rispettivi indirizzi web:

<https://www.cocontest.com/#!/categories/housing>

<https://www.cocontest.com/#!/categories/business>

<https://www.cocontest.com/#!/categories/entertainment>

<https://www.cocontest.com/#!/categories/outdoors>

2. La pratica commerciale adottata dalla società COCONTEST S.R.L. si evince dai termini e condizioni contrattuali, disponibili all'indirizzo <https://www.cocontest.com/#!/terms>. Tali condizioni sono disponibili sul sito Internet solo in lingua inglese, e si riporterà in nota il testo inglese delle condizioni contrattuali.

a) Nelle Definizioni, all'art. 1, l'"Architetto" viene definito come un utente che ha scelto tale profilo, ed ha fornito CoContest "di tutti i dati e documenti necessari per farlo", in realtà senza verificare il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale ¹, mentre per Idea Progettuale, si intende un abbozzo, una immagine o un disegno "che un utente registrato con il profilo di "architetto" sottopone a partecipare a concorsi ed essere valutati da altri Utenti"², e non consiste quindi in un progetto vero e proprio ma in una bozza di progetto.

b) Nelle condizioni di contratto non si fa riferimento a progetti ma ad idee progettuali, specificando che "gli architetti possono partecipare al Concorso caricando le loro idee di progetti nello slot adeguata partecipazione, istituito e previsto per ogni concorso"³ ed il dato oggettivo che non si tratta di progetti veri e propri ma di bozze di progetto emerge dal punto 4.3. delle condizioni contrattuali, ove è espressamente previsto che l'utente che ottiene un idea di progetto comprende "che CoContest non fornisce soluzioni architettoniche fattibili ma è inteso solo come un mezzo per ottenere indicazioni generali che possono guidare l'utente nella ricerca di una soluzione sul mercato con l'assistenza di un professionista qualificato"⁴.

Non viene quindi offerto, attraverso il sito Cocontest, un progetto, ma una soluzione

¹ "Architect" or "Designer": a User who has chosen the "Designer" profile, as detailed below, and has provided CoContest with all required data and documents to do so

² "Project Idea(s)": sketch (es), image(s), design(s) or artwork(s) and relevant descriptions and data which a user registered with "Architect" profile submits to participate to Contests and be evaluated by other Users

³ 4.1 Architects can participate to Contests by uploading their Project Ideas in the appropriate participation slot, set up and provided for each Contest

⁴ 4.3 User who obtains a Project Idea understands that CoContest does not provide feasible architectural solutions but is only intended as a mean to obtain general indications which may guide the User in researching a solution on the market with the assistance of a qualified professional.



architettonica di cui non viene valutata per il consumatore la fattibilità architettonica, ma è solo una “indicazione generale”, di cui non è dato sapere se sia o meno realizzabile in concreto.

c) Nelle condizioni di contratto sembra che vi sia un controllo sulla professionalità dell'architetto, ove al punto 4.7. si prevede che vengano richieste non ben precisate informazioni sulla esperienza e qualificazione professionale di architetto, senza tuttavia verificarne i contenuti; viene difatti previsto che i dati inseriti possono essere verificati con la procedura di cui all'art. 6 delle condizioni⁵. Ed in tale articolo si prevede che “*CoContest può svolgere indagini ragionevoli con le autorità di certificazione e / o università e / o ordini professionali, e, in caso di successo, assegna il badge " Account verificato" per il conto Architetto richiedente*”⁶.

Non esiste quindi una seria ed effettiva verifica se l'iscritto a Cocontest sia realmente un architetto, ed esiste solo una possibilità di verifica, e non un obbligo.

Una verifica effettiva sulla professionalità è solo a pagamento. Difatti l'art. 6.3 della condizioni di contratto prevede che “*qualora CoContest manca di acquisire informazioni attraverso terzi ricerche, l'utente richiedente può essere tenuto a fornire la prova scritta di suo / sua qualificazione professionale, per consentire CoContest di adottare tutte le opportune verifiche e fornire il distintivo di "Verificato", se i dati forniti sono corretti*”.

Ed al punto 6.4 si prevede che “*la Procedura di verifica account è soggetto a costi e le spese variabili, a seconda della complessità delle procedure di certificazione, che sono a carico dell'utente che richiede, ed espressamente fatturati da CoContest a lui*”.

Ne deriva che non esiste senza fondamento alcuno o prova che i professionisti chiamati a svolgere il lavoro con Cocontest siano tutti architetti, non essendovi alcun tipo di verifica obbligatoria in tal senso, e viene fatto apparire che l'intero sistema vigente in Italia non richieda credenziali specifiche, a scarsa tutela del consumatore.

In tutti i “Contest” presenti sul sito Internet <https://www.cocontest.com/> non risulta, in nessun caso, la qualifica professionale di Architetto, o un distintivo di “Account Verificato”, né appaiono esservi distinzioni di alcun tipo a seconda se il professionista sia stato “verificato” o meno.

d) Il meccanismo economico del “contest” emerge al punto 7 delle condizioni di contratto, definendo (punto 7.1.) che gli utenti possono introdurre Concorsi specifici, pagando un importo, definito al punto successivo, per chiedere ad Architetti di presentare idee di progetto sulla base di un insieme di richieste e quesiti.

⁵ 4.7 If You choose to submit and upload Project Ideas on the Portal, we require that You register as a Designer (see Article 5 below), providing us with a functioning e-mail account which is of Your exclusive personal use and Your personal data, as well as some information about Your professional experience and qualification as architect, interior designer or engineer (B.A., B.Sc., university degree, professional order, etc.). You may also choose to verify Your account information with CoContest, using the service described at Article 6 below.

⁶ 6.2 CoContest shall perform reasonable enquiries with certification authorities and/or universities and/or professional orders, and, if successful, assign the “Verified Account” badge to the requesting Architect Account.

⁷ 6.3 Should CoContest fail to acquire any information through third-parties researches, the requesting User may be required to supply written proof of his/her professional qualification, to allow CoContest to enact all proper verifications and supply the “Verified” badge, if provided data is correct. 6.4 The Account Verification Procedure is subject to variable costs and fees, depending from the complexity of the certification procedures, which shall be borne by the requesting User, and expressly invoiced by CoContest to him.



L'importo (punto 7.2.) è composto da: (i) il Premio, che è l'importo effettivo, al netto di qualsiasi taxa e/o imposta applicabile, che sarà versato all' Architetto rispetto all'Idea Progetto selezionato; (ii) tutti gli oneri imposti dalla CoContest; (iii) qualsiasi altra taxa trattenuta da CoContest per costi di servizio, tasse e spese⁸.

Il rapporto economico rimane quindi in capo a Cocontest, conferendogli mandato pieno ed irrevocabile (punto 7.8)⁹, eliminando il rapporto professionale tra cliente e professionista, senza garantire se l'Architetto sia o meno iscritto all'Albo e fornendo al consumatore solo una idea di progetto e non un progetto vero e proprio che, in base alle citate condizioni contrattuali di cui al punto 4.3., non costituisce una soluzione architettonica fattibile.

E vi è comunque una limitazione di responsabilità, di Cocontest, anche rispetto al rapporto di mandato, alla fine del punto 12.3. delle condizioni contrattuali¹⁰.

e) al punto 4.4. della condizioni generali viene previsto che il servizio di CoContest non è in alcun modo inteso, finalizzato o per essere utilizzato come uno strumento o un sistema per organizzare, negoziare o mediare impegni professionali e che non fornisce servizi che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 1754 del codice civile italiano e ai sensi del D.Lgs 28/2010 ¹¹. Diversamente, nelle faq della domande e risposte, alle pagine web:

[https://www.cocontest.com/#!/categories/housing;](https://www.cocontest.com/#!/categories/housing)

[https://www.cocontest.com/#!/categories/business;](https://www.cocontest.com/#!/categories/business)

[https://www.cocontest.com/#!/categories/entertainment;](https://www.cocontest.com/#!/categories/entertainment)

[https://www.cocontest.com/#!/categories/outdoors.](https://www.cocontest.com/#!/categories/outdoors)

si prevede che *“verranno forniti tutti i contatti del designer che se vorrai potrà aiutarti a realizzare il progetto che hai scelto”*, fornendo quindi servizi di intermediazione professionale e non un semplice “contest” di architettura.

⁸ 7.1 CoContest Basic Users can introduce specific Contests, by paying the amount better defined as at Article 7.2 below, to ask Architects to submit Project Ideas based on a certain set of requests and problems to work on (“Brief”). 7.2 When creating a Contest, a User shall pay CoContest a total amount which is comprised of: (i) the Prize, which is the actual amount, net of any applicable tax and/or duty, which will be paid to the Architect(s) of the selected Project Idea(s); (ii) any fees and charges imposed by CoContest (as they exist from time to time) (hereinafter, “CoContest e”) (iii) any other fee retained by CoContest for service costs, taxes and expenses, after deduction or payment of the above amounts.

⁹ 7.8 The User creating a Contest expressly confers CoContest full and irrevocable mandate, as per Section 1703 of the Italian Civil Code to (i) receive as trusted depositary the sum of money which is paid by User as amount of the Prize at the beginning of the Contest, and (ii) as soon as the winner of the Contest is determined, pay in the name and on behalf of the User the Prize to the Architect whose Project is selected at the end of the Contest with the criteria contained in these Terms and Conditions. For the avoidance of doubt, the Architect to which the Prize is to be paid is the one whose name is published on the Portal in the section which refers to the relevant Contest. It is understood between the Parties that such mandate shall be subject to the precedent conditions of (i) creation of a contest as per article 7.2 above and (ii) full payment of the relevant sum by the User who creates the Contest and (iii) acceptance of the Prize by the winning Architect.

¹⁰ 12.3 CoContest S.r.l. shall be liable only when the User can effectively demonstrate that CoContest S.r.l. (a) adopted an intentionally harmful conduct; (b) acted in gross negligence; (c) has violated any applicable provisions of law regarding responsibility over licensed products. CoContest S.r.l. may be required, under existing laws and regulations, to pay damages resulting from injuries that have affected life, physical integrity or health of the User, provided it is demonstrated that these events are a direct consequence of the behavior of CoContest S.r.l.; in no case CoContest S.r.l. shall be held liable for slight negligence acts. The above limitation of responsibility shall apply also to the mandate conferred as per Article 7.8 above.

¹¹ Users and Designers understand that the service of CoContest is not in any way meant, finalized or to be used as a tool or system to organize, negotiate or mediate for professional engagements. Cocontest will ban any account where such practices occur and will not credit any sums thereto. CoContest provides no services which fall under the definitions of Article 1754 of the Italian Civil Code and under Legislative Decree 28/2010



3. Alla pagina web <https://www.cocontest.com/#!/pricing> vengono poi offerti i costi per l'acquisto di pacchetti di offerta, "per ogni categoria di progetto", con pacchetti concept e project e con un pacchetto premium "per chi ha bisogno di un progetto avanzato immediatamente esecutivo".

Viene pubblicato nel sito un vero e proprio tariffario, che elenca prezzi e importi diversi a seconda dell'approfondimento progettuale.

Anche in questo caso, nei termini e condizioni contrattuali, disponibili all'indirizzo <https://www.cocontest.com/#!/terms>, che verranno accettati dal consumatore o comunque dal professionista che vuole aderire all'iniziativa del "contest", non si fa riferimento alla accettazione di pacchetti diversi, e non si fa alcun riferimento a realizzare "un progetto avanzato immediatamente esecutivo," poiché nelle condizioni contrattuali si fa solo esclusivo riferimento ad idee di progetto e non vi è certezza che il prodotto del contest sarà elaborato da un architetto iscritto all'albo.

* * *

III. CENNI AL QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

1. Per quanto riguarda l'utilizzo del titolo professionale di Architetto, la vigente disciplina in materia contenuta nel Regio Decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e d'architetto" (G.U. 15 febbraio 1926, n. 37), che istituiva i relativi ordini professionali ed Albi, così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (G.U. 17 agosto 2001, n. 190).

Il Capo III, "Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore", articolo 15 del D.P.R. n. 328/2001 definisce le spettanze, in termini di titoli professionali, agli iscritti all'Albo professionale dell'"Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori".

A tal proposito, spetta il titolo professionale di "architetto" agli iscritti nella sezione A, che siano compresi nel settore "architettura".

L'art 1 della L. 25 aprile 1938 n. 897 stabilisce poi che gli architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali.

2. La normativa comunitaria si basa sulla Direttiva 85/384/CEE, poi integralmente sostituita dalla Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, attualmente vigente e in corso di modifiche in base alle integrazioni contenute nella Direttiva 2013//UE, tutte relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, diplomi, certificati ed altri titoli, e comportanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno degli Stati membri della Comunità europea.

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede poi, all'art. 48 tuttora vigente, come debba svolgersi l'esercizio dell'attività professionale di architetto, stabilendo che "Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto." e che "Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che



attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine".

La medesima direttiva prevede poi regole per l'esercizio della professione di architetto all'interno degli stati membri, con i criteri per l'iscrizione del professionista comunitario che voglia lavorare in Italia nel Registro dei prestatori di servizi (Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206).

L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando, quindi alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria, in base alla citata Direttiva 2005/36/CE, mentre alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, artt. 49-50, il DPR 334/04 e successive modifiche, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

3. Gli architetti non sono più soggetti alle tariffe professionali, che sono state abrogate dall'ordinamento, e, in assenza delle tariffe, si applica l'art. 9 comma 4 del DL. 1/2012, come convertito nella L. 27/2012, ove si prevede che *" il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"*.

4. Gli Architetti che svolgono attività professionale di progettazione in ambito di edilizia privata, sono tenuti ad applicare le regole di cui al DPR 380/2001.

In base a tale normativa, vengono prescritti gli interventi per i quali è necessaria la comunicazione di inizio dei lavori a firma dell'interessato contenente la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che dichiara, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla normative di settore, come, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/01, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6 comma 2 lett. a) ed e-bis) D.P.R. n.380/2001).

Si configura illecito penale, nelle forme e nei modi previsti dal DPR 380/2001, se si eseguono operazioni edilizie per cui servirebbe un'autorizzazione diversa dalla D.I.A., eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A., ed eseguendo opere



senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La D.I.A. si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Architetto, quale Tecnico Abilitato alla progettazione, e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.

Va poi aggiunto che in numerosi punti del DPR 380/2001 viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di attività urbanistica ed edilizia.

Più precisamente:

- all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, e ne consegue il logico presupposto di necessaria iscrizione all'albo;
- all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione all'albo costituisce presupposto per la SCIA;
- all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo";
- all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto all'albo da almeno dieci anni";
- all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente firmato da un architetto "iscritto nell'albo";
- all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un architetto "iscritto nell'albo".

Per le autorizzazioni in edilizia, poi, a seconda delle tipologie di attività, sono strettamente connessi poi iter autorizzativi legati alla conformità igienico sanitaria in caso di attività commerciali (come ad esempio somministrazioni di alimenti o palestre), a cui andrà allegata una relazione igienico sanitaria a firma del progettista, e relativamente al sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile, al sistema di smaltimento dei liquami biologici, al sistema di allontanamento dei rifiuti solidi, al sistema di riscaldamento e all'esistenza di vincoli architettonici e/o ambientali.

Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, vengono poi individuate le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi elencate in circa 80 (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di





prevenzione incendi; per tali attività occorrerà allegare, oltre al progetto, anche una asseverazione di un tecnico abilitato di conformità alla regola tecnica approvata dal Comando provinciale e certificazione comprovante che gli elementi costruttivi e gli impianti sono stati realizzati secondo le norme antincendio.

* * *

IV VALUTAZIONI

a) a fronte di quanto sopra esposto, appare possibile, innanzitutto, rilevare sinteticamente che:

1. con il sito www.cocontest.com non vengono offerti progetti ma “idee di progetto”, ovvero una soluzione architettonica di cui non viene valutata per il consumatore la fattibilità architettonica, essendo essa solo una “indicazione generale”, di cui non è dato sapere se sia o meno realizzabile in concreto;
2. con il sito www.cocontest.com non esiste una seria ed effettiva verifica se l'iscritto a Cocontest sia realmente un architetto, ed esiste solo una possibilità di verifica, e non un obbligo, essendo peraltro la verifica possibile solo se a pagamento, e viene fatto apparire che l'intero sistema vigente in Italia non richieda credenziali specifiche, a scarsa tutela del consumatore;
3. in tutti i “Contest” presenti sul sito Internet <https://www.cocontest.com/> non risulta, in nessun caso, la qualifica professionale di Architetto, o un distintivo di “Account Verificato”, né appaiono esservi distinzioni di alcun tipo a seconda se il professionista sia stato “verificato” o meno;
4. il rapporto economico rimane solo in capo a Cocontest, conferendogli mandato pieno ed irrevocabile, in violazione dell'art. 9 del DL 1/2012, come convertito nella L. 27/2012, non essendo chiarito al consumatore il grado di complessità dell'incarico, ulteriori oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, ed i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
5. per le idee di progetto che riguardano opere edili, da nessuna parte all'interno del sito www.cocontest.com si spiega al consumatore che il professionista deve essere iscritto ad un albo professionale e che, in caso di attività edilizia di ristrutturazioni é necessaria una denuncia di inizio attività da parte di un tecnico iscritto all'Albo, e che per l'edilizia, oltre al progetto è necessario presentare una DIA o una SCIA a seconda dei casi, e che per locali commerciali sono necessarie anche verifiche in ambito sanitario ed antincendio;
6. per le idee di progetto che riguardano opere edili da nessuna parte all'interno del sito www.cocontest.com si spiega al consumatore che i progettisti europei non possono operare in Italia se con le regole del Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e per i progettisti extra europei sono richieste misure compensative, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca per il riconoscimento del titolo professionale e per l'esercizio della professione in Italia;
7. vengono compiuti giudizi pregiudizievoli e fuorvianti sulla professione dell'architetto, presentata come un elefantiaco processo inadeguato a rispondere alle esigenze del cliente, diffamando l'intera categoria professionale;
8. si propongono comunque progetti gratuiti, perché se solo il fantomatico "progetto vincitore" riceverà un onorario - definito "premio"- gli altri saranno comunque stati lavori gratuiti;



9. i costi individuati alla pagina web <https://www.cocontest.com/#!/pricing>, ove vengono proposti pacchetti di offerta, “per ogni categoria di progetto”, con pacchetti concept e project e con un pacchetto premium “per chi ha bisogno di un progetto avanzato immediatamente esecutivo”, omettono di specificare che per attività di ristrutturazioni di interni e per la risistemazione di negozi o di ambienti esterni è quasi sempre necessaria la D.I.A. e il rispetto delle prescrizioni di legge, da parte del progettista, del DPR 380/2001; peraltro, anche in questo caso, nei termini e condizioni contrattuali, disponibili all’indirizzo <https://www.cocontest.com/#!/terms>, che verranno accettati dal consumatore o comunque dal professionista che vuole aderire all’iniziativa del “contest”, non si fa riferimento alla accettazione di pacchetti diversi, e non si fa alcun riferimento a realizzare “un progetto avanzato immediatamente esecutivo,” poiché nelle condizioni contrattuali si fa solo esclusivo riferimento ad idee di progetto e non vi è comunque certezza che il prodotto del contest sarà elaborato da un architetto iscritto all’albo.

* * *

b) L’ingannevolezza del messaggio fornito al consumatore avviene poi all’interno di tutti i contest, alle pagine web <https://www.cocontest.com/#!/categories/housing>; <https://www.cocontest.com/#!/categories/business>; <https://www.cocontest.com/#!/categories/entertainment>; <https://www.cocontest.com/#!/categories/outdoors>, nella sezione denominata “Domande e Risposte”.

Alla domanda “come riesce il designer a sviluppare un buon progetto senza aver mai visitato la mia proprietà?” si risponde che “i nostri designer sono dei professionisti creativi e preparati, abituati a partecipare a competizioni internazionali di architettura e di design nelle quali non c’è la possibilità di visionare gli spazi in loco riuscendo in ogni caso a disegnare progetti che si adattano perfettamente alle esigenze dei committenti” senza in alcun modo conoscere in realtà gli architetti che aderiscono al sito internet Cocontest e senza sapere concretamente se siano o meno professionisti iscritti all’albo degli architetti. Per i progetti realizzati, poi, non vi è certezza che siano effettivamente realizzabili, dal momento in cui nelle condizioni di contratto si fa solo riferimento ad una “idea di progetto”, poiché “CoContest non fornisce soluzioni architettoniche fattibili” (punto 4.3. delle condizioni contrattuali).

Alla domanda “quali sono i vantaggi di lanciare un contest su cocontest?” viene risposto che si riceveranno “decine di progetti diversi, anziché un solo progetto (o qualche diversa versione del medesimo progetto) come avviene normalmente se si fa ricorso ad un architetto tradizionale” senza spiegare in realtà che non viene offerto un progetto ma una idea di progetto, e cioè una soluzione architettonica di cui non viene valutata per il consumatore la fattibilità architettonica, essendo essa solo una “indicazione generale”, di cui non è dato sapere se sia o meno realizzabile in concreto. Non viene poi spiegato che se si tratta di ristrutturazioni di interni non è sufficiente una “idea di progetto”, ma un progetto vero e proprio sottoscritto e timbrato da un Architetto, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 380/2001, che deve poi sottostare, per le attività commerciali, a standard sanitari ed al rispetto della normativa antincendio.

Alla domanda “posso avere i contatti del designer vincitore alla fine del contest?” si risponde “Sì, il contest si conclude una volta decretato il vincitore. A quel punto ti verranno forniti tutti i contatti del designer che se vorrai potrà aiutarti a realizzare il



progetto che hai scelto”, in violazione delle condizioni di contratto sopra riportate, che al punto 4.4. sanciscono che Cocontest non è un servizio di intermediazione professionale. In tal modo si concretizza il ragionevole dubbio che il “contest” sia in realtà un mezzo per procacciamento di clientela che viene compiuta da Cocontest, che svolge quindi in concreto un processo di mediazione attraverso un sito internet, aggirando le finalità proposte nel sito stesso.

A tal fine pone dubbi e appare contrastante e fuorviante per il consumatore il dato che vengano offerti diversi pacchetti di “progettazione” alla pagina web <https://www.cocontest.com/#!/pricing>, con pacchetti concept e project e con un pacchetto premium “*per chi ha bisogno di un progetto avanzato immediatamente esecutivo*”, e con un tariffario che elenca prezzi e importi diversi a seconda dell’approfondimento progettuale, mentre nelle condizioni contrattuali si fa solo esclusivo riferimento ad idee di progetto e non vi è certezza che il prodotto del contest sarà elaborato da un architetto iscritto all’albo.

Alla domanda “*al mio contest possono partecipare anche architetti e designer stranieri?*” si risponde “*Certamente la nostra community e popolata da architetti provenienti da altre 100 diversi paesi. Ogni architetto straniero potrà liberamente partecipare al tuo contest, apportando la sua diversa cultura e sensibilità e proponendoti soluzioni ed idee originali per rinnovare i tuoi spazi*” non chiarendo al consumatore le regole per l’esercizio della professione di architetto comunitario all’interno degli stati membri, con i criteri per l’iscrizione del professionista comunitario che voglia lavorare in Italia nel Registro dei prestatori di servizi o per il professionista extra U.E. (Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206).

* * *

c) Il servizio offerto da Cocontest, senza valide spiegazioni su cosa realmente si offre e senza concrete garanzie di professionisti iscritti all’albo, può indurre il consumatore a ritenere, data l’equivoca formulazione dei messaggi, che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

Si ravvisa, poi, una palese scorrettezza nell’ingannevolezza dei messaggi divulgati sul sito internet di Cocontest là dove nella pagina web <https://www.cocontest.com/#!/how> viene specificato “*Cosa ci rende migliori*”.

Viene ritenuto che “*Rivolgendoti ad un singolo architetto o ad uno studio offline normalmente non riceverai più di uno o due progetti*” omettendo che vi è in tal caso una conoscenza effettiva del professionista, mentre l’enfasi nel dichiarare “*Utilizzando CoContest in soli 7 giorni potrai ricevere moltissimi progetti realizzati da architetti diversi*” non garantisce che il professionista sia effettivamente iscritto all’Albo, e non viene spiegato che viene fornito non un progetto ma una idea di progetto.

Viene sminuita la professionalità di un architetto, in quanto si afferma che “*Anche se si impegna a realizzare più proposte progettuali un architetto sarà in grado di analizzare la questione soltanto dal suo punto di vista*” senza considerare, in tal caso la professionalità acquisita, l’esperienza e la formazione professionale.

Per contro nel ritenere che “*Gli architetti della nostra community provengo da ogni parte del mondo e possono offrirti prospettive ed idee diverse*” non garantisce che il progetto



ideato sia effettivamente realizzabile.

Quanto ai costi, nel ritenere che *“affidandoti ad un architetto offline dovrai sostenere costi molto elevati, poichè spesso si paga in relazione alle ore di lavoro effettuate”* si concretizza un modo indebito di orientare le scelte dei consumatori, in considerazione del ruolo fondamentale che il messaggio svolge nel processo valutativo e di scelta del consumatore stesso, che viene indotto, prestando fede alle indicazioni contenute in esso, ad orientarsi verso i “progetti” offerti da Cocontest a preferenza di altri, pregiudicandone il comportamento economico. Si afferma al riguardo che *“utilizzando cocontest spenderai soltanto una piccola frazione di quello che spenderesti offline”*.

* * *

d) In base a tutto quanto sopra prospettato, e dall'analisi dei precedenti punti a) b) e c) della presente sezione, appare logico e ragionevole osservare che l'intero mercato degli architetti, professionisti abilitati ed iscritti all'Albo, subisce un danno dalle prestazioni offerte attraverso il sito www.cocontest.com, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a credere che le prestazioni relative alla progettazione abbiano costi vivi risibili e che tutti gli altri professionisti specolino su tali importi, considerati i costi pubblicizzati da Cocontest comparativamente superiori al costo delle prestazioni offerte.

I servizi offerti su Cocontest sono quindi in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del ruolo fondamentale che il messaggio svolge nel processo valutativo e di scelta del consumatore stesso, che potrebbe essere indotto, prestando fede alle indicazioni contenute in esso, ad orientarsi verso tale professionista a preferenza di altri, pregiudicandone il comportamento economico.

Non è dato poi sapere se la prestazione professionale venga promossa da soggetti iscritti all'Albo, che invece sul sito internet di Cocontest sono qualificati con il titolo di “Architetto”.

La pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20 del Codice del Consumo, nonché ingannevole ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera f), e 22 dello stesso Codice del Consumo.

La contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori deriva dalla riscontrata natura ingannevole della stessa. Difatti, per quanto attiene all'idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, le informazioni ingannevoli, riguardanti la qualifica (titolo) professionale del professionista, appaiono, in termini di decettività, in grado di fornire un'immagine più qualificata dell'offerente e quindi idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio all'atto di assumere decisioni consapevoli di natura commerciale.

Il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.

L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando il professionista o lo studio di cui è pubblicizzata l'attività, sia posto in condizione di acquisire maggiori dettagli, in quanto è il messaggio in sé a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili, considerata la mancata indicazione nell'“idea di progetto” di aspetti di dettaglio, tali da non rendere l'idea immediatamente realizzabile se non a patto di costi e servizi aggiuntivi, non



compresi nel contatto iniziale svolto con il “contest”.

Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale appare ingannevole per il falso convincimento cui inducono i suoi messaggi, per il rischio cui essa espone il consumatore e per l'oggettiva impossibilità di verifica attuativa della promessa.

L'enfaticizzazione del ruolo del professionista, nel caso in cui esso risulti essere iscritto all'Albo, quale unico soggetto referente, e la prospettazione di un vantaggio economico per il consumatore costituiscono circostanze rilevanti nella formazione della volontà negoziale del consumatore stesso, idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “*se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta*”.

Cocontest offre ai consumatori un servizio di comparazione di “idee di progetto”, promuovendolo mediante il ricorso a slogan finalizzati ad aumentare il grado di attendibilità e affidabilità delle recensioni pubblicate sul proprio sito.

I claim individuati alle precedenti lettere b) e c) della presente sezione IV lasciano intendere ai consumatori che possono fidarsi delle recensioni pubblicate sul sito, e sulle rassicurazioni fornite nel garantire un “progetto” di un architetto.

Le condotte e le comunicazioni commerciali di Cocontest assumono, quindi, un ruolo centrale nelle decisioni dei consumatori, i quali, affidandosi all'asserito carattere genuino e autentico, le utilizzano per orientare le proprie preferenze e scegliere di utilizzare il servizio offerto da tale sito.

Il consumatore, poi, non è mai effettivamente in grado di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle recensioni e nei contest, in quanto il sistema del sito internet www.cocontest.com non consente di stabilire se le stesse siano il frutto di una reale attività professionale o meno.

Cocontest, in base a quanto sopra esposto e prospettato, veicola ai consumatori informazioni di natura decettiva, e integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori, in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico.

In particolare, questi affidano le proprie determinazioni economiche ad un sito “comparatore” di “progetti” che sono in realtà non costituiscono “soluzioni architettoniche fattibili”, non fornite da Cocontest per sua implicita ammissione (cfr. il citato punto 4.3. delle condizioni contrattuali).

Per quanto riguarda, in particolare, la contrarietà alla diligenza professionale, nel caso di specie non si riscontra da parte di Cocontest quel normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alle qualità e alle caratteristiche dell'attività svolta.

La contrarietà alla diligenza professionale si riscontra soprattutto nel fatto che Cocontest viene meno all'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori, fin dal primo contatto, un quadro informativo chiaro, esaustivo e veritiero in relazione alla promozione di servizi sottesa alle condotte contestate.



V - CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si formula istanza ex D.Lgs 206/2005 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al Provvedimento A.G.C.M. 1 aprile 2015 n. 25411, in GURI n. 94 del 23.4.2015) per l'avvio di istruttoria per pratiche commerciali scorrette, stante la violazione da parte di COCONTEST S.R.L. con sede legale in Roma, Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. RM-1378753 (CF e P.IVA 01483960553, PEC cocontest@pec.net), con riferimento agli artt.20-26 del D.Lgs 206/2005.

Si rimane in attesa di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della delibera A.G.C.M. 1 aprile 2015 n. 25411, si rimane a disposizione per ogni richiesta di ulteriori informazioni e di audizione, nonché di conoscere l'eventuale archiviazione del procedimento e le relative motivazioni.

Si richiede altresì di valutare l'adozione, con provvedimento cautelare, di ogni misura che verrà ritenuta idonea a impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione sempre in via istruttoria che verrà immessa, sul sito internet di Cocontest, successivamente all'invio della presente segnalazione.

Si autorizza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali ai fini delle attività amministrative conseguenti alla presente segnalazione, incluso l'eventuale accesso agli atti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)